



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Governo del Territorio

A Direttore

A tutte le Amm.ni Comunali della Regione Campania

OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni applicative in merito alle leggi regionali n. 19 del 28 dicembre 2009 e n. 13 del 10 agosto 2022.

Con l'entrata in vigore, a far data dal 26.08.2022, della Legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 "Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", è pervenuta da parte di amministrazioni, categorie professionali e mondo del lavoro la richiesta di un chiarimento applicativo delle norme in oggetto indicate avente carattere di urgenza, al fine di uniformare il comportamento delle amministrazioni interessate nella fase di prima attuazione della stessa.

Richiamato l'art. 4 della Legge Regionale n. 13/2022 (Interventi edilizi di rigenerazione urbana), comma 17, che recita "*Le istanze prodotte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), pendenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono definite con applicazione della disciplina giuridica vigente al momento di presentazione dell'istanza.*", è stato richiesto se la stessa L.R. 19/09 in essa citato dovesse ritenersi ancora vigente, con riguardo alla proposizione di ulteriori e nuove istanze finalizzate ai relativi benefici urbanistici ed edilizi.

Nello specifico la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19. "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa", all' art. 12 (Norma finale e transitoria), recita:

1. *Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli*

interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si

concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.

Premesso quanto sopra e descritto, considerato

- che la L.R. 19/09 non risulta essere stata formalmente abrogata, ed è quindi applicabile nei tempi e nei modi in essa previsti;
- che la norma richiamata nell'art. 4 comma 17 della L.R. 13/2022, riguarda una specifica fattispecie residuale, tesa a non confondere gli alternativi procedimenti posti in essere temporalmente dalle due leggi regionali, che pur analoghe solo per alcune specificità, perseguono scopi e finalità diverse ed ulteriori, già di per sé desumibili dai titoli delle medesime leggi;
- che la volontà del legislatore regionale di lasciare la vigenza della L.R. 19/09 nei termini del 30.09.2022 è stata confermata nel corso dell'iter di approvazione della proposta di legge regionale n. 13/2022, laddove il Consiglio Regionale ha modificato la prima stesura normativa proposta dalla Giunta Regionale DGR. N 314 del 21.06.22, espungendo da essa la prevista anticipazione del termine di cui all'art 12 della L.R. 19/09, al 31.08.2022;

Si ritiene che la L.R. 19/09 sia, nelle more dei termini di vigenza previsti dall'art. 12, tutt'ora applicabile e che le relative istanze prodotte debbano essere acquisite e valutate dalle Amm.ni Com.li, nei termini e nei modi indicati dal medesimo articolo.

Arch. Alberto Romeo Gentile

-